




CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA DI VARESE

## PRODOTTI TESSILI




## Etichetta di composizione: la carta d'identità del tessuto



*per informazioni:*

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese  
Piazza Monte Grappa, 5 - 21100 Varese  
tel. 0332 295111 - fax 0332 282158  
sito internet: [www.va.camcom.it](http://www.va.camcom.it)  
e-mail: [varese@va.camcom.it](mailto:varese@va.camcom.it)

*in collaborazione con:*



Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

*Il tema della denominazione e dell'etichettatura dei prodotti tessili appartiene all'esperienza quotidiana di ognuno di noi e fa parte delle ricorrenti discussioni, nelle più svariate sedi, che sempre più spazio dedicano a problemi inerenti alla informazione e sicurezza del consumatore.*

*Le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti tessili si proiettano infatti nella direzione di un nuovo rapporto di fiducia tra imprese e consumatori, oltre che di tutela per entrambi.*

*Con questa pubblicazione, realizzata in collaborazione con il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A., la Camera di Commercio di Varese vuole offrire agli operatori del tessile-abbigliamento uno strumento di lavoro utile per verificare la corretta applicazione delle norme ed affrontare, con ulteriore incisività, le competizioni internazionali, facendo leva sulla chiara identificazione del prodotto.*

*L'opera si rivolge, però, anche all'attenzione dei consumatori consentendo loro la possibilità di un migliore orientamento nella molteplicità dei prodotti offerti dal mercato e di una scelta sempre più consapevole basata su informazioni chiare circa il prodotto, il suo utilizzo e le sue caratteristiche ecologiche, di salute e di sicurezza.*

*Il Presidente*

### **Quali sono le categorie tenute all'osservanza della legge?**

Tutti coloro che immettono un tessile sul mercato italiano, dalla materia prima al prodotto finito, nella fase di vendita al consumatore finale di un prodotto, ma anche nel passaggio di proprietà per l'effettuazione di lavorazioni successive di un semilavorato:

- Produttori di fibre tessili;
- Fabbricanti (chi trasforma il filato in tessuto e capi finiti);
- Importatori (chi importa articoli di fabbricazione estera destinati ad essere commercializzati sul mercato italiano);
- I commercianti (sia all'ingrosso che al dettaglio);
- Negozianti singoli o in associazione che vendono al consumatore finale.

Alcune deroghe sono ammesse per i seguenti venditori:

- Venditori di tessuti a metro;
- Venditori di fazzoletti, strofinacci, bavagli, canovacci, cinture (la legge prevede che l'etichetta venga apposta sulla confezione e non sul singolo pezzo);
- Produttori di fiori artigianali, cinturini per orologi, bottoni ricoperti, chiusure lampo, ecc...

### **Come si predispone l'etichetta?**

La legge lascia ampia scelta su dove apporre l'etichetta, ma questa deve essere posta in modo da non essere facilmente staccabile e le scritte devono resistere ai trattamenti di manutenzione previsti nella vita del capo.

### **Le etichette cosa devono riportare?**

Devono essere etichette redatte in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile, devono contenere la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto messo in vendita e la denominazione delle fibre componenti il tessile in ordine decrescente di composizione. Non sono ammessi i codici meccanografici (sigle di fibre tessili) senza legenda.

Esempio:

80% cotone (CO)  
10% lana (WO)  
10% poliestere (PL)

~~10% WO  
80% CO  
10% poliestere~~

80% CO  
10% WO  
10% PL  
(CO) cotone, (WO) lana, (PL) poliestere

~~10% lana  
80% cotone~~

### **Che cos'è un prodotto tessile?**

Si definisce tessile un prodotto che indipendentemente dalla tecnica di produzione e dalla fase di lavorazione, è costituito almeno dall'80% in peso di fibre tessili.

### **Quali sono le fibre tessili riconosciute per legge?**

Attualmente sono circa una quarantina e sono contenute nel D. L.vo 194/99; fibre di recente innovazione sono indicate nel Decreto del 19/10/99.

Quindi ci si deve attenere alla nomenclatura in allegato I.

90% Fibra Poliammidica 10% Elastan  
50% Lana/Lambswool 50% Cotone  
80% Poliestere 20% Fibra metallica

~~90% Poliammide 10% Lycra  
50% Lambswool 50% Cotone  
80% Poliestere 20% Lurex~~

### **Come ci si comporta con i tessuti spalmati?**

La legge non assoggetta ad obbligo di dichiarazione "le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e stampa e altri prodotti per il trattamento di finissaggio".

In altre parole, se avessimo un tessile costituito da 100% poliestere ed un altro formato da 80% Poliestere e 20% resina poliuretanic, l'identificazione in etichetta sarà la stessa ovvero 100% Poliestere. La dicitura "con resina poliuretanic" può essere aggiunta per fornire maggiori informazioni sul prodotto tessile.

### **Come ci si comporta nel caso di un tessuto costituito da 40% cotone e 60% Politetrafluoroetilene (PTFE)?**

Non si è obbligati ad etichettare un capo che non rientri nella categoria dei tessuti, cioè non sia costituito almeno dall'80% in peso da fibre tessili.

### **Se si commercializzano materiali per supporti interni e rinforzi, fili per cucito e ricamo ecc., tali materiali devono essere etichettati?**

No, l'articolo 12 del Decreto 194/99 stabilisce che questa categoria non è assoggettabile all'obbligo di etichettatura.

### **Se si allestisce un tessuto misto lino come lo si etichetta?**

È possibile etichettare con la dicitura "Misto lino" solo quei tessuti che siano costituiti almeno dal 40% in peso di lino ed in cui la trama sia di puro lino e l'ordito di puro cotone.

E' obbligatorio indicare "ordito puro cotone-trama puro lino"

Esempio:

Misto lino-  
ordito puro cotone-trama puro lino

Misto lino-cotone 70%  
lino 30%

### ***Si possono utilizzare in etichetta nomi commerciali?***

No, è vietato l'uso di nomi commerciali e si deve utilizzare la nomenclatura dettata dalla legislazione vigente.

Esempio:

Elastan  
Fibra metallica  
Elastan  
Fibra poliammidica  
Lyocell

Lycra  
Lurix  
Spandex  
Tactel  
Tencel

## ***I METODI DI PROVA PER LA DEFINIZIONE***

## ***E LA VERIFICA DELL'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE***

### ***Come si fa a stabilire la composizione di un tessile oppure a verificarne la veridicità?***

Esistono metodi di analisi quantitativa per mischie binarie e ternarie di fibre tessili, riconosciuti ed approvati a livello nazionale ed europeo.

Questi metodi sono basati sull'eliminazione quantitativa per via chimica o meccanica, di una delle componenti della mischia e sulla successiva quantificazione, per differenza, delle altre componenti.

Sono definite metodiche ben precise sul prelievo del campione da testare, sul pretrattamento per l'eliminazione delle sostanze non fibrose e sull'essiccazione delle provette. I metodi più comunemente utilizzati dai laboratori di prova per la determinazione delle composizioni fibrose sono quelli indicati dal Decreto Ministeriale 31/01/74:

**Metodo** separazione manuale

**Metodo n. 1** eliminazione della componente acetato mediante acetone

**Metodo n. 2** eliminazione di determinate fibre proteiche mediante ipoclorito di sodio

**Metodo n. 3** eliminazione delle fibre cellulosiche artificiali mediante cloruro di zinco - acido formico

**Metodo n. 4** eliminazione delle fibre poliammidiche 6 e 6.6 mediante acido formico all' 80%

**Metodo n. 5** eliminazione delle fibre di acetato in mischia con triacetato mediante alcol benzilico

**Metodo n. 6** eliminazione delle fibre di triacetato mediante diclorometano

**Metodo n. 7** eliminazione delle fibre cellulosiche mediante acido solforico al 75%

**Metodo n. 8** eliminazione delle fibre acriliche o determinate clorofibre mediante dimetilformamide

**Metodo n. 9** eliminazione di determinate clorofibre mediante solfuro di carbonio e acetone

**Metodo n. 10** eliminazione di determinate clorofibre mediante acido acetico glaciale

**Metodo n. 11** eliminazione della componente seta mediante acido solforico al 75%

**Metodo n. 13** eliminazione della componente polipropilenica mediante xilene all'ebollizione

**Metodo n. 15** eliminazione della componente elastomerica mediante cicloesanone all'ebollizione

Qualche esempio:

Per una **mischia intima cotone/acrilico** si utilizzerà il **metodo n.8** sciogliendo la componente acrilica con dimetilformamide e determinando il cotone per differenza.

Per una **mischia intima cotone/lana** si utilizzerà il **metodo n.2** sciogliendo la lana con ipoclorito di sodio e determinando il cotone per differenza.

Per **cotone e lana non in mischia intima**, quando le due componenti sono facilmente separabili, si utilizzerà il metodo che prevede una separazione manuale.

Per un **tessuto poliestere ed elastan** si applicherà il **metodo n.15** sciogliendo la componente elastomerica con cicloesanone e determinando il poliestere per differenza.

Nel caso di mischie con più di due fibre si devono scegliere i metodi di scioglimento in modo da non intaccare la/le fibra/e che si determinano per differenza.

## ***RIFERIMENTI NORMATIVI***

- Decreto Ministeriale del 31/1/74: "metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili".
- Direttiva 96/73/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16/12/96: "relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili" su Gazzetta Ufficiale L32 del 1997.
- Direttiva del Consiglio del 26/2/73: "relativa all'avvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili".
- Gazzetta Ufficiale L57 del 27/2/87: "Raccomandazione della commissione concernente taluni metodi per l'eliminazione delle materie non fibrose prima dell'analisi quantitativa della composizione delle mischie di fibre tessili " (87/142/CEE)
- Raccomandazione della Commissione del 6/2/87 "concernente i metodi di analisi quantitativi per l'identificazione delle fibre acriliche, modacriliche, delle clorofibre e delle triviniliche (87/185/CEE).

## TOLLERANZE APPLICABILI

La legge ammette alcune tolleranze applicabili in fase di verifica/fabbricazione delle componenti tessili:

**Si può dichiarare 100% o "tutto (..)" o "puro (..)" (ad esclusione della lana vergine o lana di tosa) con determinate tolleranze:**

- se è presente sino al 2% di altre fibre non derivanti da aggiunta sistematica per prodotti di pettinatura;
- se è presente sino al 5% di altre fibre non derivanti da aggiunta sistematica per ciclo cardato;
- se è presente sino al 7% di altre fibre visibili ed isolabili (effetto puramente decorativo).

**Per i prodotti di lana vergine o di tosa si può dichiarare il 100%:**

- se è presente sino allo 0.3% di altre fibre non derivanti da aggiunta sistematica;
- se è presente sino al 2% di fibre ad effetto antistatico;
- se sono presenti sino al 7% di fibre ben visibili ed isolabili a scopo decorativo.

**Tolleranze applicabili per prodotti misti composti da due o più fibre:**

- 5% presenza non sistematica di prodotti di ciclo cardato;
- 2% presenza non sistematica di prodotti di ciclo pettinato;
- 2% presenza di fibre ad effetto antistatico;
- 7% presenza di fibre ad effetto decorativo, isolabile;
- 3% tolleranza di fabbricazione tra le percentuali di fibre dichiarate e quelle risultanti da analisi di laboratorio.

Possiamo dunque fare degli esempi:

**Si può citare in etichetta solo una fibra se questa rappresenta almeno l'85% del tessile?**

Sì, nei seguenti modi:

- Cotone 85%;
- Cotone minimo 85%;
- Cotone 85% Poliestere 15%.

**E se la fibra non raggiunge l'85% del tessile?**

Allora dobbiamo:

- A) Indicare in ordine decrescente le fibre (almeno due) presenti in maggior percentuale;
- B) Denominare le fibre in ordine decrescente specificando o meno la loro percentuale.

**Esempi:**

- A) 40% Fibra acrilica, 30% Poliestere, Lana, Elastan
- B) 40% Fibra acrilica, 30% Poliestere, 15% Lana, 15% Elastan

## Quando si può usare l'espressione "Altre fibre"?

Si può utilizzare la definizione "Altre fibre" quando il tessuto è composto da più fibre, alcune delle quali sono presenti in quantità minore al 10%.

In questo caso si deve indicare la percentuale globale delle fibre.

**Esempi:**

90% Cotone, 10% Altre fibre

40% Cotone, 60% Altre fibre (se sono presenti almeno 6 fibre diverse)

Si può comunque indicare tutte le singole percentuali delle fibre contenute nel tessile.

**Esempi:**

80% Lana, 8% Viscosa, 7% Seta, 5% Cotone CORRETTO

80% Lana, 15% ~~Altre fibre~~, 5% Seta NON CORRETTO  
(la seta non raggiunge il 10%)

## Come si etichetta un tessuto ricamato ?

Se il ricamo non supera il 10% in peso del tessuto totale è sufficiente dichiarare la sola composizione del fondo.

## Come si etichetta un capo composto da tessuti diversi o un tessuto dual (es. lana fuori, cotone dentro) ?

Bisogna necessariamente etichettare ogni componente in modo distinto; se una delle parti però è inferiore al 30% rispetto al peso non è obbligatorio etichettarla separatamente.

## Se si producono fodere?

Le fodere vanno sempre etichettate separatamente ed in modo distinto rispetto al resto del capo.

## LA LEGGE

- Legge 883 del 26/11/73: "disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"
- Legge 669 del 4/10/86: "modifiche ed integrazioni alla legge 883 sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili"
- Legge 126 del 10/4/91: "norme per l'informazione del consumatore" e relativo regolamento di attuazione n.101 del 8/2/97
- Direttiva 97/37/CE: "adattamento al progresso tecnico degli allegati 1 e 2 della direttiva CE 96/74"
- Decreto legislativo n. 194 del 22/5/99: Attuazione delle direttive 96/74/CE, relativa alle denominazioni del settore tessile
- Decreto del 19/10/99 attuazione della Direttiva 97/37/CE